

STATUTO

1. Denominazione, Natura giuridica.

- 1.1. È costituita una fondazione denominata "**Fondazione "TOXD - Torino città per le donne"**". A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "**Fondazione TOXD + Torino città per le donne ETS**" ("Fondazione").
- 1.2. La Fondazione applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della fondazione disciplinato dal D.lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") e dal Codice Civile.

2. Sede, Durata.

- 2.1. La Fondazione ha sede in Torino, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.
- 2.2. La Fondazione ha durata illimitata.

3. Scopi.

- 3.1. La Fondazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:
 - a) lettera d (educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative);
 - b) lettera g (formazione universitaria e post-universitaria), lettera h (ricerca scientifica di particolare interesse sociale);
 - c) lettera i (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale);
 - d) lettera k (organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso);

- e) lettera l (formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educative),
- f) lettera p (servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c, della legge 6 giugno 2016, n. 106), lettera r (accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti);
- g) lettera u (beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- h) lettera v (promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata) e
- i) lettera w (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale) del Codice del Terzo Settore.

3.2. La Fondazione imposta le proprie attività sulla prospettiva di genere, partendo dal presupposto che la questione femminile sia cruciale non solo per il superamento delle disuguaglianze, in piena adesione ai precetti costituzionali, ma anche per lo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale delle città. Tale prospettiva è adottata per leggere le disuguaglianze e le potenzialità del territorio, riconoscendo nel contesto più ampio di valorizzazione delle differenze e della diversità un fattore essenziale di innovazione, coesione e sviluppo sostenibile. Nel perseguire le proprie finalità la Fondazione si propone di essere promotrice di iniziative di natura diversa - in autonomia e in rete con persone, gruppi ed associazioni - al fine di promuovere la libertà, l'emancipazione e l'autodeterminazione femminile e di contribuire ad elaborare, custodire e tramandare il patrimonio culturale del movimento delle donne anche in ottica intersezionale.

3.3. Per realizzare le finalità descritte, la Fondazione sviluppa il proprio programma sul territorio italiano ed europeo, sviluppando connessioni anche nazionali e internazionali, anche in dialogo, co-progettazione e co-finanziamento e condivisione con altri enti, di diritto pubblico o privato, in relazione ai seguenti filoni di attività, sempre con primaria attenzione alla prospettiva di genere: (1) lavoro, autonomia economica empowerment; (2)

la promozione, la progettazione e l'advisory a sostegno di iniziative di finanza inclusiva atte a superare il gender gap professionale ed esecutivo presente nel mondo della finanza, degli investimenti e delle iniziative direttamente e indirettamente riferibili; (3) conciliazione tempi di vita, cura e genitorialità; (4) educazione, formazione e contrasto agli stereotipi, (5) leadership, rappresentanza e partecipazione; (6) contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere; (7) salute, benessere e sport; (8) cultura, linguaggi e patrimoni; (9) abitare inclusivo di città, spazi e territori; (10) ricerca, dati e politiche; (11) formazione e comunicazione.

3.4. Per lo svolgimento delle attività suddette la Fondazione potrà:

- a) gestire, anche in collaborazione con enti territoriali e organismi di volta in volta più appropriati, spazi pubblici e/o spazi privati per la presentazione e la realizzazione di attività coerenti con i propri scopi istituzionali;
- b) avvalersi nell'ambito delle proprie iniziative, tra gli altri, e senza pretesa di esaustività, di: (i) il Manifesto di TOxD, il Manifesto Nazionale della Rete Città per le Donne e il documento programmatico "La Senti questa voce" che rappresenta la sintesi dei lavori dei tavoli di TOxD, (ii) i marchi "Torino città per le donne" e "Women&TheCity" e "TOxD+", (iii) il *know how* e i format organizzativi e di comunicazione sviluppati dall'Associazione Torino Città per le Donne.

4. Attività diverse, secondarie e strumentali.

4.1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, ai sensi e nei limiti dell'art. 6 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

4.2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro esercitare le seguenti attività:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili e la locazione, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) Aprire nella sede sociale, o in altri luoghi con le necessarie autorizzazioni e nei limiti consentiti dalle leggi tempo per tempo

vigenti un'attività culturale e ricreativa, anche con somministrazione di alimenti e bevande;

- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, potendo anche, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli enti anzidetti;
- f) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5. Patrimonio. Fondo di gestione. Raccolta Fondi.

5.1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati dalle Fondatrici a tale scopo, secondo quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;
- b) da successivi conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dalle Fondatrici, dalle Partecipanti o dalle Sostenitrici, o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione con espresso vincolo di destinazione al fondo di dotazione;
- d) da eventuali contributi di enti pubblici o privati, nazionali o comunitari, con espresso vincolo di destinazione al fondo di dotazione.

5.3. In assenza di espresso vincolo di destinazione al fondo di dotazione, i beni, i contributi e le liberalità che pervengano alla Fondazione confluiscono nel fondo di gestione.

5.4. Il fondo di gestione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b) da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- d) da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatrici, dalle Partecipanti, dalle Sostenitrici o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie e strumentali.

5.5. La Fondazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi senza obbligo di restituzione.

6. Lavoratrici, dipendenti e volontarie.

6.1. La Fondazione può assumere persone lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, secondo le disposizioni e nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

6.2. La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività delle prestazioni di persone volontarie, secondo le disposizioni e nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

7. Componenti della Fondazione

7.1. La Fondazione prevede la partecipazione, nelle modalità stabilite dal presente statuto, delle seguenti categorie:

- a) Fondatrici;

- b) Partecipanti;
- c) Sostenitrici.

7.2. Le componenti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni. La componente della Fondazione che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere esclusa.

8. Fondatrici

8.1. Sono Fondatrici Antonella Parigi, Arianna Montorsi, Maria Claudia Vigliani che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nelle forme di legge.

8.2. Le Fondatrici hanno il diritto di:

- a) dimettersi con dichiarazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- b) designare, anche per testamento, persone che succedano loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto.

8.3. Le Fondatrici cessano dalla qualifica in caso di morte, o di incapacità di intendere e di volere ovvero per dimissioni.

9. Partecipanti e Sostenitrici

9.1. Possono divenire Partecipanti le persone fisiche che contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi e che, impegnandosi su base annuale, contribuiscono all'incremento del patrimonio della Fondazione attraverso la sottoscrizione della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

9.2. Possono diventare Sostenitrici le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che, impegnandosi su base pluriennale, contribuiscono all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, per un valore non inferiore a quanto di anno in anno determinato dal Consiglio di Amministrazione.

9.3. Fermi i casi di decadenza, recesso e esclusione disciplinati al successivo articolo 10, la qualifica di Partecipante e di Sostenitrice dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.4. L'ammissione delle Partecipanti e delle Sostenitrici è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo

stesso Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si esprime sull'ammissione o sul rigetto alla sua prima adunanza utile successiva al ricevimento della domanda di adesione da parte dell'interessata.

- 9.5. Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessata.
- 9.6. Chi ha proposto la domanda di ammissione a Partecipante o Sostenitrice può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea delle Partecipanti che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua prima convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.
- 9.7. Partecipanti e Sostenitrici hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dalla Fondazione, ricevendone informazioni.
- 9.8. Partecipanti e Sostenitrici sono tenute (i) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; (ii) a mantenere sempre un comportamento conforme e coerente rispetto agli interessi, scopi e finalità ed ai principi della Fondazione astenendosi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole della Fondazione stessa.

10. Decadenza, recesso, esclusione

- 10.1. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, Partecipanti e Sostenitrici che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnate.
- 10.2. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
 - (i) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - (ii) apertura di procedure di liquidazione;
 - (iii) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- 10.3. Le Partecipanti e le Sostenitrici possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con dichiarazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
- 10.4. Le Partecipanti e le Sostenitrici possono essere escluse per delibera assunta a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione in caso di:

- (i) violazione dei doveri sulle stesse incumbenti
 - (ii) grave danno patrimoniale o non patrimoniale alla Fondazione, alle componenti degli organi sociali o alle Fondatrici;
 - (iii) mancata osservanza delle norme del presente Statuto, delle direttive del Consiglio di Amministrazione e dei regolamenti di esecuzione emanati.
- 10.5. Le Partecipanti e le Sostenitrici recedute, decadute o escluse non hanno diritto di avere alcun rimborso dalla Fondazione.
- 10.6. La perdita della qualificazione di Partecipante o Sostenitrice comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

11. Organi della Fondazione

11.1. Sono Organi della Fondazione:

- a) La Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea delle Partecipanti;
- d) il Comitato delle Sostenitrici;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore legale dei Conti, ove nominato;
- g) il Comitato Scientifico.

12. Consiglio di Amministrazione

- 12.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 componenti, di cui 3 nominate dalle Fondatrici, anche tra le stesse Fondatrici, e 2 elette a maggioranza dall'Assemblea delle Partecipanti.
- 12.2. Nel caso in cui vengano ammesse almeno tre Sostenitrici, il Consiglio di Amministrazione nominato successivamente alla prima scadenza sarà composto di 7 componenti, di cui 3 saranno nominati dalle Fondatrici, 2 saranno eletti a maggioranza dall'Assemblea delle Partecipanti e 2 saranno nominate dal Comitato delle Sostenitrici.
- 12.3. Salvo dimissioni, morte o revoca, il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso nel terzo anno dalla nomina.

- 12.4. Le componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominate.
- 12.5. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto negli articoli 12.1 et 12.2 dal soggetto che aveva nominato o eletto la consigliera decaduta. Le Consigliere così nominate restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della loro nomina.
- 12.6. Una volta che siano venute meno tutte le Fondatrici, ovvero queste non esercitino il loro diritto di nominare le componenti del Consiglio di Amministrazione di loro spettanza entro un termine di 30 giorni lavorativi dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione uscente è venuto a scadenza, la nomina di queste ultime verrà fatta a maggioranza dall'Assemblea delle Partecipanti.

13. Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 13.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
- 13.2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
- a) predispone e, previo parere dell'Organo di Controllo, ove nominato, approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e il bilancio sociale, questi ultimi qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
 - b) predispone e approva il piano delle attività;
 - c) approva i regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione;
 - d) nomina la Presidente e la Vice Presidente;
 - e) nomina, determinandone il compenso, l'Organo di controllo, anche monocratico;
 - f) nomina, determinandone il compenso, l'eventuale Revisore legale dei Conti;
 - g) nomina e revoca l'eventuale Direttrice, stabilendone il compenso e la tipologia del rapporto;
 - h) nomina il Comitato Scientifico;
 - i) delibera sulla dotazione di personale della Fondazione;

- j) delibera l'accettazione di eredità, legati, elargizioni e donazioni;
- k) delibera sulla esclusione e la decadenza di Partecipanti e Sostenitrici;
- l) delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità;
- m) determina l'eventuale compenso delle componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del Codice del Terzo Settore;
- n) delibera in ordine all'acquisto, alla locazione e all'alienazione di beni immobili o di beni mobili registrati;
- o) delibera in ordine alle attività diverse, secondarie e strumentali
- p) delibera sulla stipulazione di mutui e aperture di credito, nonché su ogni altra operazione bancaria o finanziaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- q) delibera il ricorso a campagne di crowdfunding per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- r) delibera l'istituzione di eventuali comitati o gruppi di Lavoro su temi specifici, con il coinvolgimento di Partecipanti, Sostenitrici o soggetti esterni;
- s) delibera la variazione della sede legale o l'istituzione di sedi operative, unità locali, filiali e sedi secondarie;
- t) nomina procuratrici speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- u) delibera eventuali modifiche statutarie;
- v) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- w) delibera lo scioglimento e la richiesta di estinzione della Fondazione nonché provvede alla nomina della liquidatrice, alle modalità di svolgimento della liquidazione e alla devoluzione del patrimonio residuo in conformità alla legge e al Codice del Terzo Settore.

13.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad una o più delle sue componenti in specifici ambiti. Il Consiglio di Amministrazione e le singole componenti delegate in specifici ambiti possono a loro volta autorizzare la Presidente, la Vice-Presidente e la Direttrice allo svolgimento di singole funzioni operative.

- 13.4. Fermo quanto sopra *sub* 13.3 non sono materie delegabili e restano di competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie: la predisposizione e l'approvazione bilancio, l'ammissione/esclusione di Partecipanti e Sostenitrici, la nomina delle componenti degli organi di competenza del Consiglio di Amministrazione e le delibere *ex art.* 13.2 lettere l), m), u), v), w).

14. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 14.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno trimestralmente ed è convocato dalla Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo delle sue componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con tre giorni di preavviso rispetto alla data fissata per la sua adunanza.
- 14.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.
- 14.3. Le riunioni sono presiedute dalla Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dalla Vice-Presidente, se nominata, o, in alternativa, dalla Consiglieria di Amministrazione più anziana di età. Chi presiede la riunione nomina una segretaria fra le partecipanti.
- 14.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento delle partecipanti. In tale ipotesi, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la Presidente.
- 14.5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dalla segretaria.

15. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 15.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà delle sue componenti regolarmente nominate ai sensi del presente statuto.
- 15.2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza delle presenti.
- 15.3. Le deliberazioni inerenti alle modifiche statutarie e allo scioglimento della Fondazione dovranno essere assunte con la maggioranza dei 3/4 delle componenti del Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, con il voto favorevole delle componenti del Consiglio di Amministrazione nominate

dalle Fondatrici, le quali devono avere espresso preventivamente e per iscritto la loro approvazione.

16. Assemblea delle Partecipanti

16.1. L'Assemblea delle Partecipanti è costituita da tutte le Partecipanti e si riunisce almeno due volte all'anno.

16.2. L'Assemblea delle Partecipanti:

- a) nomina 2 componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) formula pareri consultivi e proposte non vincolanti sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;

17. Funzionamento dell'Assemblea delle Partecipanti

17.1. L'Assemblea delle Partecipanti è convocata di loro iniziativa dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalle Consigliere elette dall'Assemblea stessa ovvero su richiesta di almeno un terzo delle sue componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

17.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

17.3. Le riunioni sono presiedute da una delle Consigliere nominate dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 12.1. Chi presiede la riunione nomina una segretaria fra le partecipanti.

17.4. L'Assemblea delle Partecipanti è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza delle Partecipanti, ciascuno delle quali ha diritto a un voto, e delibera a maggioranza delle persone presenti, anche sulla nomina delle 2 componenti del Consiglio di Amministrazione. Sono ammesse le deleghe, ma ciascuna delle Partecipanti non può portare più di due deleghe.

17.5. Le riunioni dell'Assemblea delle Partecipanti possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento delle partecipanti. In tale ipotesi, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la Presidente.

17.6. Delle riunioni dell'Assemblea delle Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dalla segretaria.

18. Comitato delle Sostenitrici

- 18.1. Ove il numero delle Sostenitrici sia superiore a tre, viene costituito il Comitato delle Sostenitrici, che si riunisce almeno una volta all'anno e comunque in occasione della elezione delle 2 componenti del Consiglio di Amministrazione di propria designazione, laddove abbia raggiunto il numero minimo previsto dall'articolo 12.2, che devono essere individuate con deliberazione a maggioranza delle presenti alla riunione.
- 18.2. Il Comitato delle Sostenitrici, ove costituito formula pareri consultivi e proposte non vincolanti sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
- 18.3. Per la convocazione e il funzionamento del Comitato delle Sostenitrici si applicano le previsioni previste per l'Assemblea delle Partecipanti, con i necessari adattamenti.

19. Presidente e Vice Presidente

- 19.1. La Presidente è nominata dal Consiglio di Amministrazione fra le proprie componenti, nella quota di nomina delle Fondatrici.
- 19.2. La Presidente ha i poteri di ordinaria amministrazione per gli atti di valore inferiore o pari ad euro 30.000,00. Ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e periti.
- 19.3. La Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- 19.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra le sue componenti una Vice-Presidente esclusivamente con funzione vicaria della Presidente, per sostituirla in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.
- 19.5. Il fatto stesso che la Vicepresidente agisca in nome e per conto della Presidente attesta l'assenza o l'impedimento della Presidente, esonerando i terzi da ogni controllo o responsabilità in merito.

20. Organo di controllo e Revisora legale dei Conti

- 20.1. L'Organo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

- 20.2. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, o qualora ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisore legali iscritte nell'apposito registro.
- 20.3. L'Organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- 20.4. L'Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Può, inoltre, in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 20.5. Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno e la revisione legale non sia esercitata dall'Organo di Controllo, viene nominato una Revisora Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.
- 20.6. La Revisora Legale dei Conti o la Società di Revisione dura in carica tre esercizi, e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica e può essere riconfermato.
- 20.7. L'Organo di controllo può essere monocratico o, su scelta del Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti. Viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica; può essere riconfermato. L'Organo di controllo è scelto tra persone iscritte nel registro delle Revisore Legali. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle componenti.

21. Direttrice

- 21.1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di una Direttrice, che può anche essere esterna al Consiglio di Amministrazione stesso.
- 21.2. La Direttrice è scelta tra persone di comprovata autonomia e qualificazione professionale ed esperienza negli ambiti di attività della Fondazione e nella gestione organizzativa e gestionale di progetti complessi.

- 21.3. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, provvede a stabilirne i compiti, i poteri, la durata in carica, la tipologia di rapporto e il relativo compenso. L'incarico di Direttrice può essere rinnovato.
- 21.4. La Direttrice coordina e dirige le attività della Fondazione e ha la responsabilità di dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, collaborando alla predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale. La Direttrice può inoltre esprimere proposte non vincolanti in relazione all'attività della Fondazione, nell'ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Scientifico, ed esercita ogni altra funzione che le venga delegata dal Consiglio di Amministrazione.
- 21.5. La Direttrice può delegare una o più funzioni a persone da lei indicate, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. La Direttrice può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
- 21.6. Alla Direttrice potranno essere attribuite procure ad negotia nei limiti di materia e di valore determinati dal Consiglio di Amministrazione.

22. Comitato Scientifico

- 22.1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi dell'attività della Fondazione al fine di garantire elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee culturali sia nell'attività di ricerca. Il parere del Comitato scientifico, ove nominato, non è vincolante.
- 22.2. Il Comitato Scientifico individua al proprio interno una Coordinatrice, che ne promuove le attività.
- 22.3. Il Comitato si riunisce su proposta della Coordinatrice, che lo presiede. È composto da un numero massimo di 11 componenti. Le componenti del Comitato scientifico sono nominate dal Consiglio per una durata non superiore alla durata in carica dello stesso e possono essere rielette, e sono scelte tra esperte di alta e riconosciuta competenza nelle aree ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione.
- 22.4. Il Comitato Scientifico si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le volte che la Coordinatrice o un numero di almeno un quinto delle componenti lo richiedano.
- 22.5. La Coordinatrice e/o altre componenti del Comitato Scientifico possono essere invitate a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per esprimersi su specifici argomenti posti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Alle riunioni del Comitato Scientifico può

partecipare la Presidente o una sua delegata per la discussione su specifici argomenti posti all'ordine del giorno. Possono altresì essere invitate a partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico le componenti della Fondazione su argomenti di loro competenza.

- 22.6. Il Comitato scientifico può avvalersi di esperte esterne da esso individuate, che forniscano supporto straordinario.

23. Esercizio finanziario.

- 23.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 23.2. Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo.
- 23.3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, il bilancio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno di ciascun anno.
- 23.4. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e relazione sulla gestione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.
- 23.5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.
- 23.6. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi eventualmente necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per lo sviluppo delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle stesse.
- 23.7. La Fondazione non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, comunque denominate, neppure nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, né direttamente né indirettamente.

24. Scioglimento ed estinzione della Fondazione

- 24.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del residuo del patrimonio con delibera assunta con

maggioranza dei 3/4 delle componenti del Consiglio di Amministrazione, e in ogni caso con il voto favorevole delle componenti del Consiglio di Amministrazione nominate dalle Fondatrici, previo parere favorevole scritto delle Fondatrici stesse.

- 24.2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Fondazione, nonché in caso di cancellazione dal RUNTS (in tale caso, con riferimento alla quota stabilita per la devoluzione secondo la legge ed ove dalla stessa legge previsto) il patrimonio residuo, per quanto incrementato durante il periodo di iscrizione, sarà destinato ad un altro Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge..

25. Clausola di rinvio

- 25.1. Il presente Statuto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
- 25.2. La Fondazione, ove disponga di un proprio sito internet, pubblica sullo stesso i documenti e le informazioni previsti dagli artt. 48 e 49 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità ivi stabiliti.

26. Uso del femminile sovraesteso.

- 26.1. L'uso del genere grammaticale femminile nelle disposizioni del presente Statuto per indicare cariche, ruoli, funzioni e qualifiche (quali, a titolo esemplificativo, "Fondatrici", "Partecipanti", "Sostenitrici", "Presidente", "Consigliera", "Direttrice", "Revisora") costituisce una scelta linguistica inclusiva volta a dare visibilità alle donne e a contrastare la prevalenza storica del maschile generico. Tale scelta non deve in alcun modo essere interpretata come requisito di genere per l'accesso alle cariche e ai ruoli ivi previsti, i quali restano aperti a tutte le persone indipendentemente dal genere, nel rispetto dei principi di parità e non discriminazione.

27. Norma transitoria.

- 27.1. Il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà composto da tre componenti nominate dalle Fondatrici, avrà durata di tre anni e resterà in carica fino all'Assemblea che approverà il bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina, ivi incluso nel computo anche l'esercizio dell'anno corrente.
- 27.2. Il Consiglio così nominato potrà essere integrato, entro sei mesi dalla data della sua nomina, da due componenti elette dall'Assemblea delle Partecipanti. Nel caso in cui l'Assemblea delle Partecipanti non proceda

entro la detta data all'elezione delle componenti di propria competenza, il Consiglio di Amministrazione resterà composto da tre Consiglieri sino alla naturale scadenza.

- 27.3. Saranno automaticamente ammesse come Partecipanti della costituenda Fondazione le associate della trasformata Associazione in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all'assemblea che ha trasformato l'Associazione stessa in Fondazione. Sino all'elezione delle componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, l'Assemblea delle Partecipanti sarà presieduta dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 5 febbraio 2026

F.ti: Antonella PARIGI

Sonia SURIANO

Stefano AIMO

ANDREA GANELLI

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO
(Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 * Legge 16 febbraio 1913 n.
89)

Certifico io sottoscritto, dottor Andrea GANELLI, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 13 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero ventuno fogli e redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico a mio rogito in data 5 gennaio 2026 repertorio numero 64406 raccolta numero 41349 registrato presso l'Ufficio Territoriale di TORINO - D.P. I il 12 febbraio 2026 al numero 7261 serie 1T, firmato a norma di legge e conservato nei miei minutari.

Torino, lì, 12 febbraio duemilaventisei nel mio studio in corso Galileo Ferraris 73

File firmato digitalmente dal notaio Andrea GANELLI

